

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione nel Procedimento n.34/2022

Mediante comunicazione pervenuta a mezzo mail alla segreteria OdG in data 23.12.2022, successivamente regolarizzata in data 13.1.2023 e inviata all'Ufficio GSN, il Presidente del C.R. Veneto, Clara Campese, inoltrava relazione del Presidente di Giuria del Concorso di Natale svoltosi a Sommacampagna Equestrian Center (VR) nelle date 16-18 dicembre 2022 esponendo che <<Si fa presente che vi è stata l'identificazione spontanea dei responsabili dei fatti esplicitati nella relazione, relativi alla sottrazione tra la notte del 17 e 18 dicembre di materiale di scuderia. Trattasi di due ragazzi minorenni: omissis di anni 14 e omissis di anni 17 tesserati presso il Circolo Ippico Horse Resort Padova SSDRL. I ragazzi sono stati convocati dalla Presidente in Comitato Regionale Veneto in data 19.12.2022 unitamente all'istruttore Antonella Canova, alla presenza della psicologa dott.ssa Olimpia Guazzo e dell'avv. Francesca Verrecchia.

Durante il colloquio i ragazzi si sono dimostrati gravemente provati per l'accaduto, che hanno definito dovuto a all'intento di fare una "bravata" e assolutamente senza alcun intento di ledere terzi. Hanno dimostrato però consapevolezza della gravità delle azioni poste in essere e un profondo rammarico per i danni causati ai terzi e per le possibili conseguenze derivanti al loro istruttore e ai loro genitori.

Si rileva che la merce è stata integralmente restituita la mattina successiva ai fatti e che i soggetti lesi hanno deciso a fronte della restituzione e delle scuse sincere dei ragazzi di non procedere ad alcuna azione e/o segnalazione.>>.

Nella relazione, infatti, il Presidente di Giuria Zanet faceva presente essergli stato riferito di un furto accaduto durante il concorso del quale avrebbe informato il presidente Campese.

Veniva quindi aperto procedimento a carico di **omissis**, **CIRCOLO IPPICO HORSE RESORT PADOVA** in persona del lrpt per responsabilità ex art 4 R.G. e della **sig.ra ANTONELLA CANOVA** in qualità di istruttore di riferimento.

Nel termine fissato pervenivano memorie difensive nell'interesse di "omissis" e di Antonella Canova quale istruttore e lrpt del CI Horse Resort Padova.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti occorsi in occasione del concorso del 17/18 dicembre 2022 nonché la responsabilità dei minori “*omissis*” non è contestata.

Difatti tutti gli interessati hanno confermato fondamentalmente il tenore della segnalazione inviata agli Uffici Federali dalla Presidente Campese, mediante la quale si è rappresentato, come atto dovuto, l’evento occorso ma sono state anche rappresentate le circostanze che hanno determinato l’individuazione dei responsabili e il comportamento degli stessi nel frangente, dei loro accompagnatori e dei soggetti coinvolti.

I minori tesserati Fise hanno dimostrato, anche mediante la difesa nel presente procedimento, di avere compreso il disvalore sportivo e morale dell’atto compiuto, che assumono e documentano non rientrare nella loro indole comportamentale, trattandosi di giovani validi, impegnati nella scuola e nello sport, seguiti dalle loro famiglie e dal loro istruttore, che emerge, dai documenti depositati, essere efficace figura di riferimento.

Le parti offese, peraltro, non hanno presentato alcuna denuncia presso gli Uffici Federali. La refurtiva è stata immediatamente loro resa.

I ragazzi hanno attribuito il comportamento ad un momentaneo e leggero stato di alterazione che, data l’età, li ha indotti a compiere un gesto al di fuori dei loro abituali canoni di condotta, e hanno esternato di averne compreso la gravità non solo in relazione alle norme del vivere civile ma anche in relazione all’ambiente sportivo in cui sono inseriti e alle norme che vi sovrintendono.

La sig.ra Canova dal canto suo si è adoperata immediatamente per l’eliminazione delle conseguenze dell’azione dei ragazzi commessa in circostanze che esulavano dalla sua sfera di controllo.

La difesa degli atleti chiede applicarsi le attenuanti di cui all’art 9 lettere b) ed e) RdG e in ogni caso la sanzione ridotta ex art 4.4 RdG.

Questo Giudice ritiene che il comportamento ascritto sia di indubbia gravità e integri la violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza cui sono tenuti tutti i tesserati e che ricorrano le ipotesi di cui all’art 9 lettere b) ed e), oltre che l’applicazione dell’art. 4.4.

PQM

Irroga ai tesserati “*omissis*” la sanzione della sospensione dall’attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche nella misura minima di **quindici giorni** ex art 6.1 IV RDG. Tale sospensione comporta per il cavaliere contestualmente l’inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o



agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive sotto l'egida F.I.S.E; irroga al Circolo Ippico Horse Resort in persona del lrp ex art 4.1 RdG la sanzione dell'ammenda per euro 200,00 ex art. 6.1 III; dichiara non doversi procedere nei confronti di Antonella Canova.

MANDA

Alla segreteria Organi di Giustizia per la comunicazione agli interessati preso l'indirizzo pec del legale nominato nonché per la pubblicazione.

Roma, lì 31 GENNAIO 2023

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Bianca Magarò